

Schweizerische Exportrisikoversicherung
Assurance suisse contre les risques à l'exportation
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Swiss Export Risk Insurance



SERV Compatto

La SERV e la sua offerta

Minimise risks. Maximise exports.

A cura di © SERV Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

15ª edizione, aprile 2024

Per ragioni di leggibilità in questo opuscolo viene utilizzata solo la forma maschile.
Naturalmente con ciò si intende sempre inclusa anche la forma femminile.

Sul sito Internet della SERV, all'indirizzo www.serv-ch.com > Glossario, potete trovare le spiegazioni dei principali termini tecnici relativi alla SERV.

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono descritte e/o rappresentate in modo semplificato e non sono da ritenersi giuridicamente vincolanti. Con riserva di modifiche ed errori. Si applicano esclusivamente le Condizioni generali della SERV.

Sommario

Introduzione	2
1 Dalla prima richiesta alla copertura SERV	3
2 Rischi assicurati dalla SERV	6
3 Prodotti	8
4 Finanziamenti di progetti	24
5 Politica di copertura	27
6 Premi	29
7 Danni e richieste	32
8 Condizioni quadro per la SERV	35
Requisiti di legge	36
Accordi internazionali	38
Standard minimi per crediti all'esportazione con durata di 24 mesi od oltre	40
Sostenibilità	42

Introduzione

Il presente opuscolo intende fornire informazioni circa la funzione e i servizi offerti dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV, offrendo inoltre una panoramica introduttiva sull'argomento dell'assicurazione crediti all'esportazione e fungendo al contempo da opera di consultazione.

Sicurezza e liquidità per gli esportatori svizzeri

Quando un'impresa svizzera esporta all'estero o fornisce un servizio a un cliente estero, sussiste spesso un elevato rischio che le prestazioni erogate non vengano pagate. La SERV offre agli esportatori la garanzia necessaria per accettare ordini di esportazione soggetti a rischio assicurando il pagamento contro i rischi politici, l'insolvibilità o il rifiuto di pagare da parte dell'ordinante. La SERV aiuta inoltre gli esportatori a tutelare la propria liquidità e offre loro un accesso agevolato ai finanziamenti.

Nessun volume minimo

Per la stipulazione di un'assicurazione SERV non è richiesto un volume minimo né in termini di dimensioni dell'impresa, né a livello di entità degli ordini. È invece condizione necessaria che l'esportatore richiedente abbia sede in Svizzera e che l'operazione di esportazione abbia un adeguato valore aggiunto per la Svizzera.

Al servizio dell'economia svizzera

In qualità di organizzazione di diritto pubblico, la SERV si concentra sui settori che non vengono coperti o vengono coperti solo in misura insufficiente dalle assicurazioni private. La SERV opera in autonomia finanziaria, ossia si autofinanzia in toto tramite i premi riscossi, senza ricorrere al denaro dei contribuenti. Attraverso i servizi offerti, contribuisce alla competitività internazionale dell'economia svizzera e garantisce ogni anno esportazioni per un volume nell'ordine di miliardi di franchi, garantendo la conservazione di posti di lavoro in Svizzera sia nell'ambito delle esportazioni che nei settori dell'indotto.

La SERV vanta un'esperienza pluriennale nella stima e analisi del rischio paese, bancario e d'impresa. I collaboratori SERV sono a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni. Trovate i dati di contatto sul sito Internet della SERV alla pagina www.serv-ch.com > [Chi siamo](#) > [Team](#).

1 Dalla prima richiesta alla copertura SERV





Richieste

La SERV offre consulenza ai propri contraenti affiancandoli nella scelta dei prodotti più adatti in base al caso specifico e nella presentazione della richiesta. Potete trovare i nostri dati di contatto sul sito www.serv-ch.com.



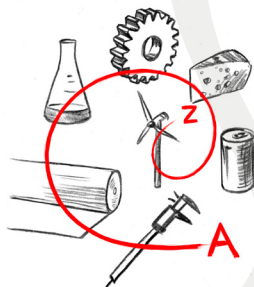
Informazioni supplementari

Qualora siano necessarie informazioni supplementari, la SERV si metterà direttamente in contatto con il contraente.



Portale delle richieste

Il contraente presenta le proprie richieste tramite l'apposito portale elettronico ricevendo un supporto dai consulenti alla clientela per la loro stesura. Il portale delle richieste è accessibile sul sito Internet della SERV all'indirizzo www.serv-ch.com > Servizi > Richiesta. I contraenti devono presentare le richieste per tempo, al più tardi prima che il rischio subentri.



Assicurazioni per qualsiasi settore senza volume minimo

La SERV In linea di principio assicura esportazioni di qualsiasi settore per qualsiasi categoria di merce con modalità di pagamento o strutture di finanziamento di vario tipo. La SERV inoltre non richiede un volume minimo né in termini di valore dell'ordine da assicurare, né riguardo le dimensioni del contraente.



Impegno di massima dell'assicurazione

Il contraente deve richiedere quanto prima un impegno di massima dell'assicurazione, idealmente durante la fase di contrattazione con il proprio acquirente. L'impegno di massima ha una validità di 6 mesi e può essere prorogato per ulteriori 6 mesi. Esso specifica l'estensione fondamentale della copertura per l'operazione e il premio previsto e contribuisce a rendere sicure le trattative.



Requisiti

- L'esportatore deve avere sede in Svizzera ed essere iscritto al Registro di commercio
- L'acquirente deve avere sede all'estero
- L'operazione di esportazione deve essere in linea con la politica gestionale della SERV e con i principi
 - di politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera, nonché conforme agli standard internazionali (cfr. Sostenibilità, pag. 42)
- Per ragioni di sussidiarietà, la SERV assicura le esportazioni con una durata massima del rischio inferiore a 24 mesi verso gli stati membri dell'Unione Europea e dell'OCSE solo se tali esportazioni non vengono assicurate privatamente
- (cfr. Requisiti di legge, pag. 36)
- Adeguato valore aggiunto per la Svizzera



Obblighi del contraente

Il contraente o il cessionario deve informare per tempo la SERV se i pagamenti contrattuali non sono pervenuti puntualmente o se sussiste una minaccia di perdita. Si applicano le condizioni generali dell'assicurazione di volta in volta in essere.



Modifiche successive

Il contraente deve segnalare immediatamente alla SERV eventuali modifiche alle condizioni di ordinazione o di pagamento, ai termini di fornitura o di lavoro e simili.



Verifica della richiesta

A partire da uno specifico livello di premio, la richiesta deve essere autorizzata dalla Commissione di assicurazione della SERV. Non sussiste alcun diritto a ottenere l'assicurazione.



Valute

La SERV eroga assicurazioni nelle valute comuni e liberamente convertibili, ma in genere nella valuta del contratto. In linea di massima, il premio va pagato in franchi svizzeri, salvo sia stata convenuta su richiesta una diversa valuta.



Premi

Come contropartita per il rischio coperto e per il relativo onere amministrativo, la SERV impone un premio (cfr. Premi, pag. 29).

2 Rischi assicurati dalla SERV

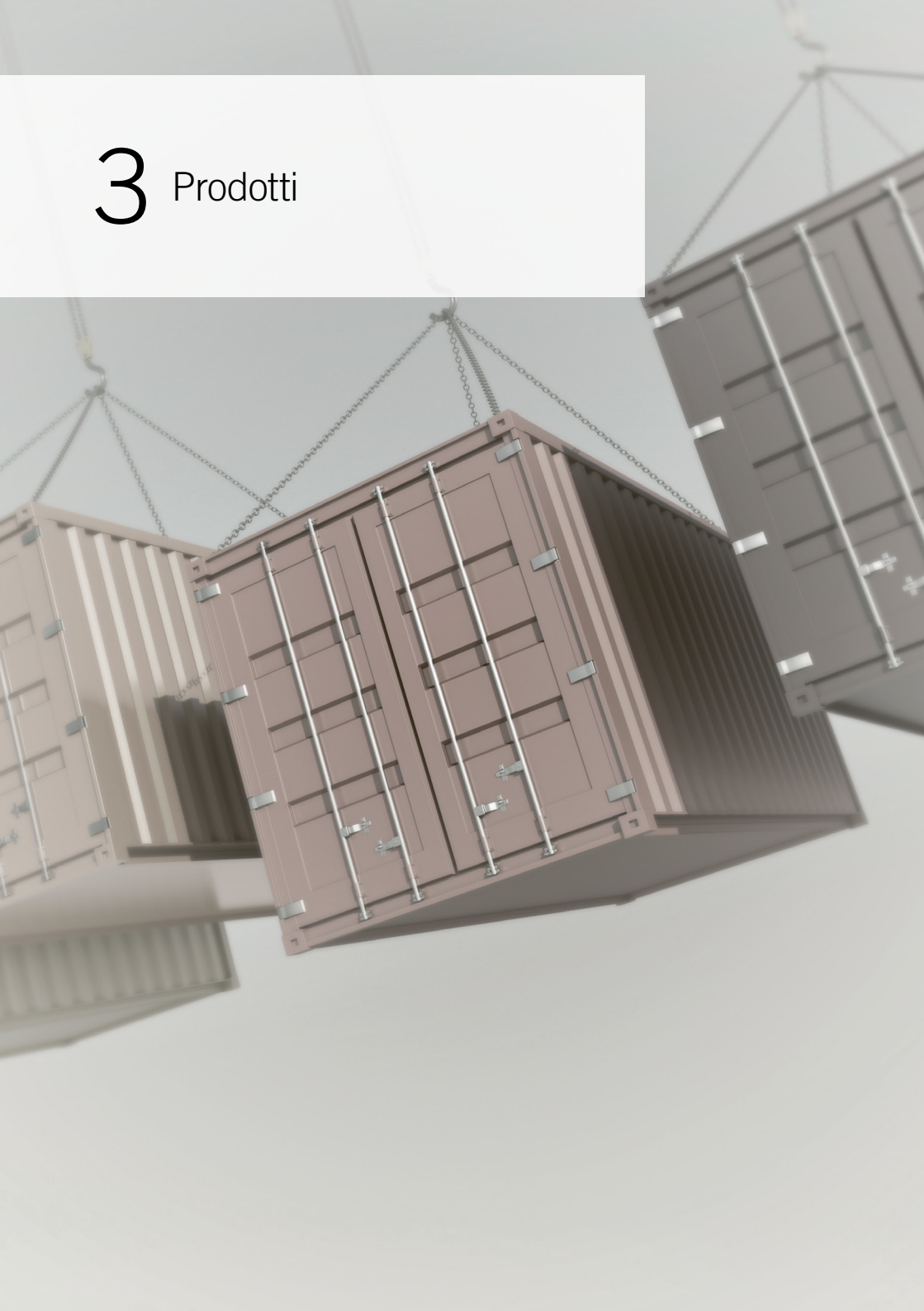


Rischi	Descrizione	Assicurabile con i seguenti prodotti SERV
Fair calling	Rischio che l'acquirente escuta legittimamente una garanzia contrattuale qualora l'esportatore non possa adempiere ai propri obblighi a causa di: – rischi politici – forza maggiore	Assicurazione per garanzia contrattuale
Forza maggiore	I seguenti rischi, che determinano un mancato pagamento, il danneggiamento o la perdita di merci: – uragani – inondazioni – terremoti – eruzioni vulcaniche – maree sizigiali – incidenti nucleari La SERV copre questo rischio se non assicurabile in altro modo.	Assicurazione del credito fornitore Assicurazione del rischio di fabbricazione Assicurazione del rischio di confisca Assicurazione per garanzia contrattuale Assicurazione del credito acquirente Assicurazione della conferma di credito documentario
Rischio di trasferimento	– Ostacoli nel traffico dei pagamenti internazionali – Moratoria di pagamento	Assicurazione del credito fornitore Assicurazione del rischio di fabbricazione Assicurazione per garanzia contrattuale Assicurazione del credito acquirente Assicurazione della conferma di credito documentario
Rischio economico del creditore del credito	Insolubilità della banca che ha concesso il credito nei confronti del suo rifinanziatore.	Garanzia di rifinanziamento
Rischio economico dell'acquirente	Rifiuto di pagamento o insolubilità del debitore o dell'acquirente estero.	Assicurazione del credito fornitore Assicurazione del rischio di fabbricazione Assicurazione per garanzia contrattuale Assicurazione del credito acquirente Assicurazione della conferma di credito documentario
Rischio economico dell'esportatore	Rifiuto di pagamento o insolubilità dell'esportatore svizzero.	Controgaranzia Assicurazione del credito di fabbricazione
Rischio politico	Eventi straordinari non prevedibili quali: – guerre – rivoluzioni – annessioni – disordini civili – misure governative adottate dalla Svizzera, come ad esempio il blocco delle esportazioni	Assicurazione del credito fornitore Assicurazione del rischio di fabbricazione Assicurazione del rischio di confisca Assicurazione per garanzia contrattuale Assicurazione del credito acquirente Assicurazione della conferma di credito documentario
Unfair calling	Rischio che l'acquirente escuta indebitamente una garanzia contrattuale.	Assicurazione per garanzia contrattuale

Rischi non assicurati dalla SERV

- Rischio di cambio: se necessario, il contraente può far assicurare tale rischio in altro modo (ad esempio, hedging).
- Rischio documentale: il rischio per eventuali lacune contrattuali dell'operazione di base o dell'operazione di credito è a carico del contraente.

3 Prodotti



Dall'inizio della produzione fino al pagamento dell'ultima rata, i prodotti della SERV offrono una copertura assicurativa completa per l'intera durata dell'operazione di esportazione. La SERV assicura le esportazioni di beni di consumo, di servizi e di beni d'investimento. I contraenti possono scegliere e combinare assicurazioni e garanzie in base alle proprie esigenze individuali.

Prodotti per esportatori 	Prodotti per istituti finanziari 	Prodotti per assicuratori dei crediti all'esportazione 
Assicurazione del rischio di fabbricazione Pag. 10	Assicurazione del credito acquirente Pag. 18	Riassicurazione Pag. 23
Assicurazione del credito fornitore Pag. 11	Assicurazione del credito di fabbricazione Pag. 20	
Controgaranzia Pag. 12	Assicurazione della conferma di credito documentario Pag. 21	
Assicurazione per garanzia contrattuale Pag. 14	Garanzia di rifinanziamento Pag. 22	
Assicurazione del rischio di confisca Pag. 16		
Assicurazione globale Pag. 17		

Assicurazione del rischio di fabbricazione

Situazione di base

Un'impresa svizzera produce beni o merci per un ordinante all'estero e sussiste il rischio che non possa effettuare la consegna e che l'ordinante non paghi la produzione.

Oggetto della copertura

L'assicurazione del rischio di fabbricazione assicura i costi che un'impresa svizzera deve sostenere per l'erogazione delle forniture e dei servizi a un acquirente estero. La SERV si fa carico dei costi propri se, al sopraggiungere di un rischio assicurato, l'esportatore non può produrre o spedire le merci oppure è impossibilitato a erogare i servizi.

I costi propri comprendono anche i costi di eventuali forniture dell'indotto. Con una richiesta supplementare sono assicurabili anche le spese che l'impresa deve sostenere per lo scioglimento di operazioni di copertura valutaria. In caso di disdetta anticipata da parte dell'acquirente estero, sono coperti anche i crediti relativi al pagamento delle spese di annullamento, purché convenuti nel contratto di esportazione o imputabili per legge all'esportatore.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico dell'acquirente estero
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore

Particolarità

La SERV può limitare la copertura ai componenti non riutilizzabili oppure, in caso di più fasi di fabbricazione e fornitura, al cosiddetto rischio maggiore.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con l'entrata in vigore del contratto di vendita e termina alla spedizione delle merci o all'erogazione dei servizi da parte dell'esportatore.

Tasso di copertura

Fino al 95 per cento

Cosa è escluso dall'assicurazione del rischio di fabbricazione

Non rientrano nell'assicurazione l'utile teorico calcolato, i premi della SERV, i risarcimenti danni o le penali contrattuali. L'importo massimo assicurabile è limitato al valore dell'ordine dell'operazione di esportazione.

Assicurazione del credito fornitore

Situazione di base

Un'impresa svizzera effettua forniture all'estero ed eroga un servizio per un cliente all'estero e sussiste il rischio che l'ordinante non paghi la fornitura o il servizio, non li paghi del tutto o li paghi in ritardo.

Oggetto della copertura

L'assicurazione del credito fornitore tutela l'esportatore dalla mancata corresponsione dei propri crediti o crediti per cassa nei confronti di un acquirente estero. L'esportatore riceve il denaro dalla SERV se l'acquirente, a seguito di un rischio assicurato, non paga.

- Crediti o crediti di cassa per forniture e servizi
- Richieste di rimborso per costi accessori di finanziamento (incl. premio SERV)
- Crediti da interessi fino alla scadenza
- Interessi di mora entro il periodo di moratoria

L'assicurazione del credito fornitore include una copertura dei costi propri a tutela da perdite a partire dalla spedizione delle merci, per evitare lacune di copertura fino alla maturazione effettiva di un credito. L'esportatore può assicurare i rischi nella produzione con un'assicurazione supplementare del rischio di fabbricazione.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore

Particolarità

La SERV assicura i crediti derivanti da più transazioni (singole esportazioni o forniture parziali) con lo stesso acquirente per una durata dell'assicurazione stabilita prima e fino a un importo massimo (assicurazione individuale rotativa).

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dalla spedizione o dall'inizio del servizio e termina al pagamento del credito assicurato.

Tasso di copertura Fino al 95 per cento

Controgaranzia

Situazione di base

Un'impresa svizzera deve emettere una garanzia per il proprio cliente estero, ma l'importo di detta garanzia supera il limite di credito del proprio istituto bancario o limita la sua liquidità.

Oggetto della copertura

Per qualsiasi operazione di esportazione l'acquirente esige una o più garanzie da parte dell'esportatore. Con la controgaranzia, la SERV copre l'obbligo di pagamento di un'impresa svizzera nei confronti dell'istituto bancario che emette la garanzia. La SERV rimborsa la banca alla prima richiesta scritta qualora l'acquirente esca una garanzia contrattuale e l'esportatore non sia in grado di onorare il proprio obbligo di pagamento nei confronti dell'istituto bancario che emette la garanzia.

Grazie alla controgaranzia, l'esportatore non è tenuto a fornire una garanzia corrente nei confronti della banca per la garanzia contrattuale richiesta. In questo modo l'esportatore conserva la propria liquidità o può beneficiare dell'emissione di una garanzia contrattuale presso il proprio istituto finanziario.

L'assicurazione copre al massimo l'importo nominale della garanzia contrattuale alla base della controgaranzia. La SERV risarcisce l'istituto bancario e si riva successivamente sull'esportatore svizzero.

Rischio assicurabile

- Rischio economico dell'esportatore

Particolarità

La controgaranzia integra l'assicurazione per garanzia contrattuale e agevola l'emissione di una garanzia contrattuale da parte della banca per conto dell'esportatore: la controgaranzia aiuta l'esportatore a proteggere la propria liquidità affinché non debba emettere garanzie correnti nei confronti del proprio istituto bancario.

Durata della garanzia

La responsabilità della SERV per la controgaranzia inizia con l'entrata in vigore della garanzia contrattuale e con il ricevimento della controgaranzia da parte dell'istituto bancario che emette la garanzia. La controgaranzia termina con la sua restituzione, con il discarico della SERV da parte dell'istituto bancario che emette la garanzia oppure 45 giorni dopo la scadenza della garanzia contrattuale.

Tasso di copertura

Al 90 per cento, in casi eccezionali debitamente motivati, è possibile una copertura al 100 per cento

Pagamento immediato nel caso si verifichi l'oggetto della garanzia

I rimborsi previsti dalla controgaranzia vengono erogati entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta e delle necessarie pezze giustificative secondo quanto previsto dalla dichiarazione di controgaranzia.

Assicurazione per garanzia contrattuale

Situazione di base

Nell'ambito di un'operazione di esportazione, un ordinante estero richiede al proprio fornitore svizzero una garanzia di adempimento e di buona esecuzione per la fornitura. Il fornitore svizzero incarica la propria banca di emettere tali garanzie. Egli tuttavia è esposto al rischio che l'ordinante usufruisca della garanzia.

Oggetto della copertura

L'assicurazione per garanzia contrattuale tutela l'esportatore da perdite derivanti dall'escussione di garanzie contrattuali (solitamente sotto forma di garanzia bancaria) da parte dell'acquirente. Si tratta a tal riguardo di garanzie che un esportatore produce per garantire i propri obblighi contrattuali nei confronti dell'acquirente. Rientrano in queste tipologie la garanzia dell'offerta, di rimborso anticipo, di adempimento e di buona esecuzione.

La SERV assicura fundamentalmente tutti i tipi di garanzia contrattuale.

Assicura gli importi di garanzia derivanti da garanzie contrattuali dirette o indirette. Gli acquirenti possono escutere la garanzia legittimamente o indebitamente (fair e unfair calling).

La SERV assicura in via primaria la rivendicazione indebita della garanzia. L'escussione legittima è coperta dall'Assicurazione solo qualora l'esportatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a causa di eventi politici, rischi nel trasferimento o per cause di forza maggiore.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico dell'acquirente
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore

Particolarità

L'esportatore può integrare l'assicurazione per garanzia contrattuale con la controgaranzia (cfr. Controgaranzia, pag. 12).

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la consegna del certificato di garanzia al beneficiario e termina con la sua restituzione o la sua scadenza oppure quando l'istituto che emette la garanzia solleva l'esportatore dalla sua controgaranzia. In caso di escussione indebita della garanzia contrattuale, la copertura assicurativa termina con il rimborso dell'importo percepito indebitamente da parte del beneficiario.

Tasso di copertura Fino al 95 per cento

Cosa è escluso dall'assicurazione per garanzia contrattuale

Non sono assicurabili le commissioni e gli oneri del garante che insorgono in relazione alla garanzia contrattuale.

Assicurazione del rischio di confisca

Situazione di base

Un'impresa svizzera prende parte a un progetto edile all'estero. Per tutta la durata dei lavori edili deve allestire sul posto un magazzino di pezzi di ricambio. In tal modo l'impresa svizzera corre il rischio di vedersi porre divieto d'accesso al magazzino da parte di un'autorità del paese dell'ordinante.

Oggetto della copertura

L'assicurazione del rischio di confisca protegge l'esportatore da perdite in caso di sequestro, blocco, distruzione o danneggiamento dei beni esportati da parte di istituzioni statali estere. Ciò riguarda beni di suo possesso, noleggiati o in leasing esportati all'estero per la prestazione di servizi contrattuali o destinati al deposito, all'esposizione o all'esecuzione di test.

Sono assicurati i costi propri attribuibili direttamente ai beni sequestrati: nel caso di apparecchiature, macchinari o impianti che sono soggetti a usura imputabile all'utilizzo, è assicurato il valore commerciale al momento della concretizzazione del rischio assicurato.

Se le apparecchiature, i macchinari o gli impianti sono stati noleggiati o presi in leasing dall'esportatore o se sussistono per essi obblighi di pagamento rateale, è possibile assicurare gli importi dovuti per noli, rate del leasing o del pagamento rateale fino alla data immediatamente successiva di cessazione del contratto e il valore commerciale al momento della cessazione del contratto.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Forza maggiore

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la consegna dei beni allo spedizioniere, al più tardi al superamento del confine svizzero, e termina con la vendita o con il rientro dei beni, al più tardi alla scadenza del termine stabilito nella polizza di assicurazione.

Tasso di copertura

Fino al 95 percento

Assicurazione globale

Situazione di base

Un'associazione desidera prevedere una copertura assicurativa comune per le operazioni di esportazione con le proprie imprese associate in diversi paesi.

Oggetto della copertura

Con l'assicurazione globale un'associazione può far confluire in un'unica assicurazione le esportazioni dei propri membri svizzeri per diversi acquirenti esteri. Nell'ambito dei massimali stabiliti, l'assicurazione globale comprende tutte le esportazioni fatturate da un esportatore durante un periodo contabile ed effettuate verso acquirenti in determinati paesi non assicurabili sul mercato con scadenze di pagamento fino a dodici mesi. Attualmente si avvale di tale opportunità l'associazione Scienceindustries.

L'assicurazione globale si basa su un contratto tra l'ufficio globale autorizzato dagli esportatori svizzeri e la SERV. La polizza di assicurazione stabilisce in particolare quanto segue:

- limiti del paese o del debitore
- tipologie di merci ammesse
- durate massime del credito in funzione del tipo di merci
- tassi di copertura
- importo delle forniture estere

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore
- Rischio economico dell'ordinante

Particolarità

La domanda è presentata dall'ufficio globale. Per una consulenza siete pregati di mettervi in contatto con la SERV.

Tasso di copertura Fino al 95 per cento

Assicurazione del credito acquirente

Situazione di base

Un ordinante estero deve richiedere un credito per la vendita di un bene d'esportazione svizzero, ma l'istituto bancario che concede il credito non intende assumersi in toto il rischio di pagamento dell'ordinante.

Oggetto della copertura

Con l'assicurazione del credito acquirente un istituto bancario svizzero o estero assicura le richieste di pagamento nei confronti di un mutuatario estero derivanti da un finanziamento di operazioni di esportazione.

L'assicurazione del credito acquirente copre le seguenti richieste derivanti da un contratto di credito all'esportazione (credito acquirente):

- Richieste di rimborso concordate nel contratto di credito nei confronti del debitore estero (dell'acquirente o del suo istituto bancario)
- Richieste di rimborso per costi accessori di finanziamento (incl. premio SERV)
- Crediti da interessi fino alla scadenza
- Crediti da interessi fino al termine del periodo di moratoria
- Interessi capitalizzati del periodo di costruzione

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore

Particolarità

Il contraente può richiedere l'assicurazione del credito acquirente sia individualmente sia in combinazione con un'assicurazione del credito fornitore. In quest'ultimo caso, un'assicurazione del credito fornitore offre copertura all'esportatore qualora, dopo la spedizione della merce, a seguito di un rischio assicurato non gli vengano corrisposti pagamenti dal credito acquirente e le condizioni di pagamento alternative concordate con l'acquirente al riguardo non vengano rispettate (rischio di mancato pagamento).

In ogni caso l'esportatore deve sottoscrivere la dichiarazione di autorizzazione, d'impegno e anticorruzione, affinché la SERV possa emettere l'assicurazione del credito acquirente a favore della banca finanziatrice.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dal momento di pagamento del credito da parte dell'istituto bancario. In caso di richieste di risarcimento per costi accessori di finanziamento, la responsabilità inizia alla loro scadenza. L'assicurazione termina con la liquidazione da parte dell'acquirente dell'ultima rata di credito coperta.

Tasso di copertura

Fino al 95 per cento

Caso speciale: finanziamento a posteriori

Nel caso del finanziamento a posteriori, viene finanziata un'operazione di esportazione tramite un credito acquirente dopo che l'ordinante ha già effettuato pagamenti all'esportatore. A differenza di quanto avviene in un normale credito acquirente, in questo caso la banca finanziatrice eroga il credito all'acquirente e non all'esportatore.

La SERV può assicurare un finanziamento a posteriori tramite l'assicurazione del credito acquirente, purché il credito sia connesso all'operazione di esportazione. In genere l'ultimo pagamento del credito viene erogato non oltre 6 mesi dopo l'ultima fornitura ovvero messa in opera da parte dell'esportatore.

Assicurazione del credito di fabbricazione



Situazione di base

Un'impresa svizzera non può finanziare i costi di produzione per un'esportazione da sola o con supporto della sua banca: i costi pesano sulla sua liquidità.

Oggetto della copertura

Se una banca concede un credito a un esportatore per finanziare i costi propri di un' esportazione, può stipulare un'assicurazione del credito di fabbricazione presso la SERV, che assicura le richieste di rimborso avanzate da una banca nei confronti di un esportatore derivanti da un credito di fabbricazione per un'esportazione. La SERV versa un risarcimento alla banca se l'esportatore non restituisce il credito entro i termini stabiliti. La SERV si rivale successivamente sull'esportatore svizzero.

L'assicurazione del credito di fabbricazione copre le seguenti richieste derivanti da un contratto di credito:

- Crediti principali per il rimborso degli importi versati nell'ambito del credito di fabbricazione
- Richieste di rimborso per costi accessori di finanziamento (incl. premio SERV)
- Crediti da interessi fino alla scadenza
- Interessi di mora entro il periodo di moratoria

Rischio assicurabile

- Rischio economico dell'esportatore

Particolarità

Viene emessa soltanto previa assicurazione del credito fornitore e, in casi particolari, anche con un'assicurazione del rischio di fabbricazione. La banca può combinare l'assicurazione del credito di fabbricazione con un'assicurazione del credito acquirente.

Durata dell'assicurazione

Dal pagamento del credito sino alla sua restituzione.

Tasso di copertura

all'80 per cento, in casi eccezionali motivati fino al 95 per cento

Cosa è escluso

Risarcimenti danni, penali contrattuali, interessi composti e perdite valutarie.

Assicurazione della conferma di credito documentario

Situazione di base

Nel contesto di un'operazione di esportazione, una banca svizzera deve confermare una lettera di credito della banca estera dell'ordinante. Tuttavia la banca svizzera non è disposta ad assumersi il rischio di pagamento della banca di emissione della lettera di credito.

Oggetto della copertura

Un'assicurazione della conferma di credito documentario consente a una banca di confermare una lettera di credito di un istituto bancario estero laddove quest'ultima, in assenza dell'assicurazione della SERV, non ne sopporta il rischio. È assicurato anche il diritto al pagamento derivante dalla lettera di credito acquisito dall'esportatore con la cessione nei confronti dell'istituto bancario che la emette, qualora la banca che conferma la lettera di credito abbia espresso a riguardo una conferma tacita a favore dell'esportatore. L'assicurazione copre l'adempimento dei crediti principali derivanti dalle operazioni di credito documentario, inclusi gli interessi di mora da parte della banca che emette la lettera di credito.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico (in questo caso, insolvenza della banca che emette la lettera di credito o mancato pagamento illecito del credito derivante dalla lettera)
- Rischio di trasferimento
- Forza maggiore

Particolarità

La SERV emette l'assicurazione della conferma di credito documentario anche in combinazione con un'assicurazione del rischio di fabbricazione.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la conferma della lettera di credito o con l'emissione della conferma tacita e prosegue sino all'adempimento da parte della banca estera del credito assicurato.

Tasso di copertura

Fino al 95 per cento

Garanzia di rifinanziamento



Situazione di base

Nell'ambito di un'operazione di esportazione, una banca concede un credito all'ordinante estero o se ne assume il rischio di pagamento. A tal fine, la banca ottiene un rifinanziamento presso un altro istituto bancario.

Oggetto della copertura

Con la garanzia di rifinanziamento la SERV si impegna nei confronti di una banca rifinanziatrice a risarcirla in caso di mancato pagamento da parte dell'istituto bancario che concede il credito all'esportazione nell'ambito di un credito di rifinanziamento alla prima richiesta scritta. La garanzia di rifinanziamento consente quindi a un istituto bancario che finanzia un credito all'esportazione coperto dalla SERV di rifinanziarsi a condizioni più vantaggiose e quindi di concedere un finanziamento più conveniente all'esportatore.

Rischio assicurabile

Rischio economico: rischio che la banca concedente il credito all'esportazione non restituisca il credito di rifinanziamento

Particolarità e requisiti

La SERV emette sempre la garanzia di rifinanziamento a integrazione di un'assicurazione del credito acquirente o di un'assicurazione del credito fornitore ceduta all'istituto bancario. Il requisito per una garanzia di rifinanziamento è che la banca concedente il credito all'esportazione ceda alla SERV i crediti principali e accessori dell'operazione di credito assicurata e le relative garanzie.

Durata dell'assicurazione

La responsabilità della SERV prevista dalla garanzia di rifinanziamento inizia alla ricezione della garanzia da parte della banca rifinanziatrice e si estingue alla restituzione della garanzia dal rifinanziatore, con il discarico della SERV da parte di quest'ultimo, con l'adempimento del credito garantito da parte della banca rifinanziatrice o alla scadenza di un termine stabilito.

Tasso di copertura

Fino al 100 per cento

Riassicurazione

Situazione di base

Un assicuratore dei crediti all'esportazione (Export Credit Agency, ECA) estero assicura un'operazione di esportazione con una quota di fornitura svizzera e non vuole sopportare in toto i rischi di pagamento.

Oggetto della copertura

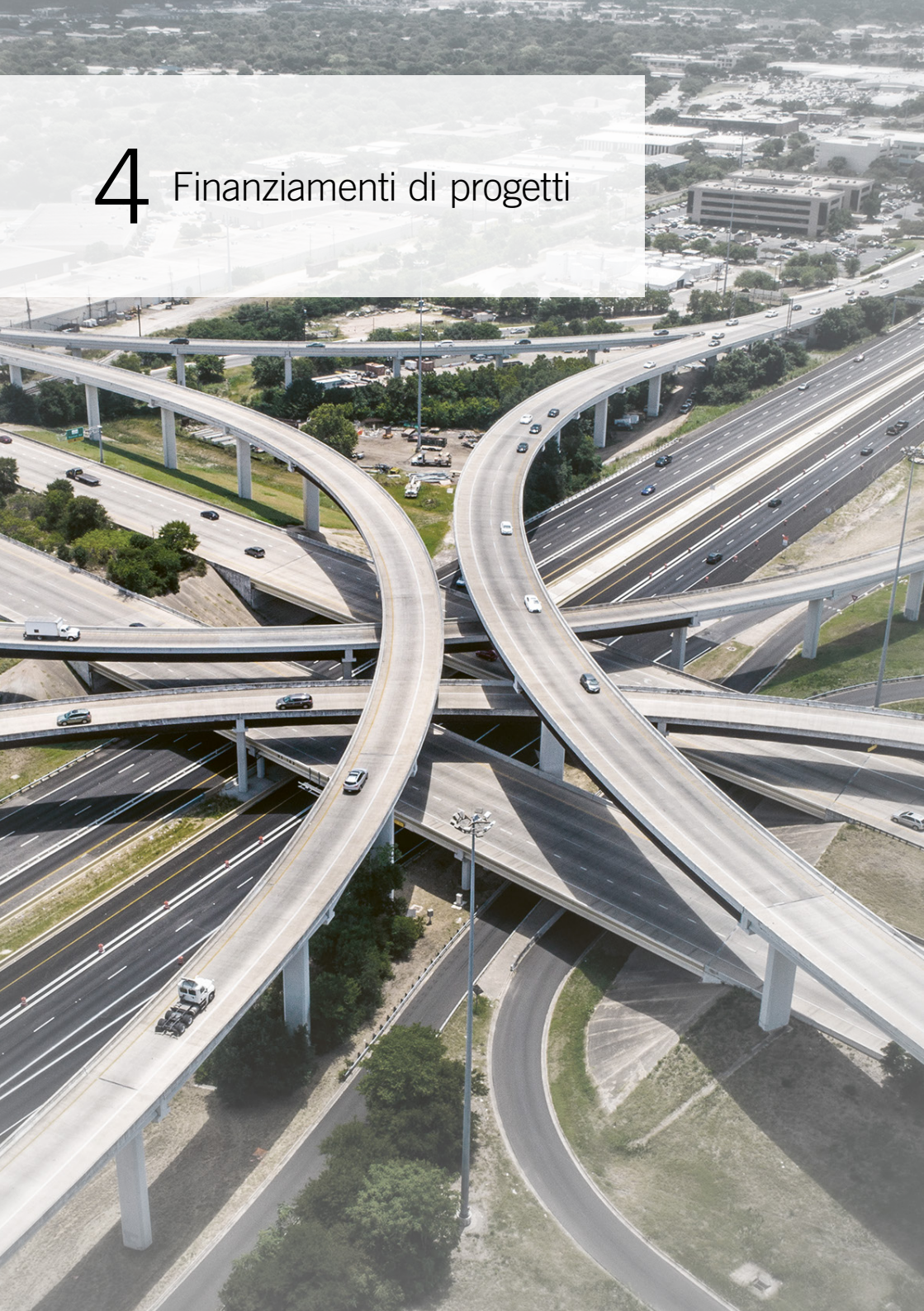
Gli ECA hanno la possibilità di presentare alla SERV una richiesta di riassicurazione che permette di assicurare operazioni per le quali le forniture hanno origine da diversi paesi. Nell'ambito di progetti internazionali, la riassicurazione rappresenta, per l'esportatore e per la banca finanziatrice, la forma di collaborazione più semplice fra più assicuratori del credito all'esportazione.

Nella riassicurazione l'assicuratore del credito del fornitore principale copre l'intero volume del progetto, mentre l'assicuratore del credito estero garantisce le prestazioni assicurative da lui assunte derivanti dalle forniture. In caso di sinistro l'assicuratore diretto si rivale sul riassicuratore.

Contratti di riassicurazione già in essere

La decisione di sottoscrivere o meno una riassicurazione spetta alla SERV e agli ECA esteri coinvolti. La SERV ha stipulato contratti di riassicurazione con vari ECA, che sono elencati sul sito Internet all'indirizzo www.serv-ch.com > Servizi > Richiesta > Ulteriori informazioni: [altre opportunità di finanziamento > Altre opportunità di finanziamento.](#)

4 Finanziamenti di progetti



Finanziamenti di progetti

Situazione di base

Nell'ambito del proprio incarico di promozione dell'economia e delle esportazioni svizzere, la SERV è in grado di reagire con la massima flessibilità alle richieste di finanziamento. Sono soprattutto i grandi progetti di investimento a concretizzarsi spesso attraverso il finanziamento di progetti. La SERV assicura tali finanziamenti nel contesto dei propri prodotti assicurativi, laddove nella maggior parte dei casi si ricorre a un'assicurazione del credito acquirente.

Cos'è un finanziamento di progetto?

La SERV prevede un finanziamento di progetto in presenza dei seguenti fattori:

1. si tratta di un progetto di finanziamento per la cui realizzazione viene fondata una società di progetto (società veicolo economicamente indipendente). I crediti concessi per il pagamento delle richieste di un fornitore svizzero sono rimborsati con i proventi del progetto;
2. il finanziamento si basa conseguentemente sugli introiti del progetto («cash-flow related lending»);
3. i crediti non vanno a pesare sui bilanci degli investitori («off balance sheet financing»);
4. si tratta di un progetto nuovo («greenfield») che comprenda sia la fase di costruzione edile, sia di operatività.

Oggetto della copertura

Anche in questa forma di finanziamento la SERV offre tutela assicurativa tanto per i rischi che sopravvivono a carico dell'esportatore (rischio di fabbricazione e di mancato pagamento), quanto per i rischi di pagamento della banca finanziatrice.

Rischi assicurabili

- Rischio politico
- Rischio economico
- Rischio di trasferimento

Particolarità e requisiti

Il modello finanziario costituisce l'elemento cardine nella valutazione dei rischi del finanziamento di un progetto operata dalla SERV, fattore che, sulla scorta delle ipotesi avanzate, fornisce un chiaro indice della solidità del progetto. A tal riguardo, il «debt service cover ratio» (rapporto di copertura del servizio del debito) rappresenta l'indicatore decisivo. Ai fini di detta valutazione del modello finanziario, la SERV di norma coinvolge un consulente esterno, laddove i costi sono a carico degli sponsor.

La tipologia di richieste per il finanziamento di un progetto varia in funzione del progetto specifico. Solitamente, tuttavia, la SERV si attende una ripartizione accettabile del rischio in base a determinati criteri, tra cui:

- Confluenza di capitale proprio degli sponsor nella società che gestisce il progetto in misura commisurata allo stesso;
- Potenzialmente un obbligo di garanzia degli sponsor del progetto atto alla riduzione del rischio di realizzazione (limited recourse financing);
- L'esistenza di contratti turnkey EPC (anziché semplici contratti di fornitura);
- Accertamento del funzionamento e collaudo, eventualmente con il supporto degli enti governativi del paese del progetto;
- Nonostante l'eventuale profondo coinvolgimento nelle trattative, la SERV non si assume alcun rischio documentale anche nei finanziamenti di progetti;
- In ogni caso è richiesta l'esistenza di un comune pacchetto di garanzie per i finanziamenti dei progetti.

L'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE consente profili di rimborso più flessibili e un periodo più lungo in cui il debitore non effettua alcun rimborso («grace period»), se il cash flow disponibile del progetto non coincide con i rimborsi standard.

5

Politica di
copertura



Politica di copertura

I fattori che determinano il rischio, il tipo e l'estensione della copertura di un'operazione di esportazione sono diversi. La SERV distingue ad esempio tra l'assicurazione di rischi prima e dopo la spedizione delle merci da parte dell'esportatore, in base alla durata dei crediti oppure rischi legati ai paesi, alle banche, agli acquirenti o agli esportatori svizzeri coinvolti.

Paesi

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) classifica i paesi nelle categorie rischio paese CP0–CP7 e High Income, dove CP0 rappresenta il rischio minimo e CP7 il rischio massimo. La categoria High Income include i paesi OCSE ad alto reddito e tutti i paesi dell'Eurozona con reddito elevato. Le classificazioni di rischio dei singoli paesi sono disponibili all'indirizzo www.serv-ch.com > Servizi > Politica di copertura.

Banche

Alla pagina www.serv-ch.com > Servizi > Politica di copertura sono elencati gli istituti bancari attualmente accettati dalla SERV per la copertura del rischio economico, insieme ai relativi rating. In presenza di sufficiente solvibilità, la SERV può assicurare, caso per caso, anche le banche non citate nell'elenco.

Acquirenti privati

La SERV analizza il rischio di mancato pagamento dell'acquirente privato. A tale scopo si avvale delle informazioni raccolte tramite un questionario compilato dal contraente (questionario «Rischio dell'acquirente privato»). Sottopone a verifica anche altre informazioni, ad esempio relazioni di gestione dell'acquirente, opuscoli, informazioni di credito o studi di mercato. La SERV classifica le imprese in base a un proprio rating (da AAA a B-).

Esportatori svizzeri

Per le controgaranzie e le assicurazioni del credito di fabbricazione, la SERV analizza la performance dell'esportatore svizzero, valutandone la capacità tecnica, la prestazione d'esportazione e gli aspetti finanziari, in particolare la sua situazione di liquidità. Anche la situazione di mercato e della concorrenza e altre informazioni qualitative, come ad esempio i progetti di riferimento, confluiscono nella valutazione. L'esportatore viene classificato in una delle cinque classi di rischio da P1 a P5, dove P1 sta per il rischio minore e P5 per il rischio maggiore. L'elenco dei paesi e delle banche ammessi a un'assicurazione SERV viene costantemente aggiornato e può essere consultato sul sito Internet della SERV www.serv-ch.com > Servizi > Politica di copertura.

6 Premi



Premi

La SERV applica premi di rischio e premi secondo il dispendio. Tiene conto dei principi dell'autonomia finanziaria e rispetta le direttive dell'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE. La tariffa dei premi e l'«Informativa sul calcolo dei premi» regolano principi, entità, maggiorazioni, riduzioni, aumento e rimborso dei premi. La tariffa e l'Informativa sono consultabili all'indirizzo www.serv-ch.com > Premi. Qui trovate inoltre il calcolatore dei premi per calcolare l'indicazione dei premi per effettive esportazioni.

Premio di rischio per assicurazioni e garanzie

La SERV impone il premio di rischio su assicurazioni e garanzie come contropartita per il rischio da essa assicurato. Esso dipende dai seguenti fattori di determinazione del rischio:

- Base di calcolo: importo del credito o di garanzia assicurati, tenendo in considerazione il tasso di copertura
- Durata dell'operazione
- Solvibilità del debitore o garante (rating) e del rispettivo paese
- Qualità delle garanzie presentate o caratteristiche del bene esportato

Nei casi che rientrano nell'area di competenza dell'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE, la SERV calcola il premio in base alla formula per i premi minimi in esso convenuta. Il premio di un'assicurazione del credito fornitore, di un'assicurazione del credito acquirente o di un'assicurazione della conferma di credito documentario si calcola in base ai prezzi di mercato, se il debitore si trova in un paese OCSE con reddito elevato, nell'Eurozona o in un paese di categoria 0. Può variare su base mensile.

Premio secondo il dispendio

In caso di operazioni standard, il premio secondo il dispendio rientra nel premio complessivo. In caso di un maggiore impegno dovuto a verifica, finanziamenti di progetti, transazioni complesse o con rischi ambientali maggiori, la SERV può applicare un premio per il dispendio supplementare e informerà anticipatamente il contraente. Inoltre, saranno addebitati i costi per prestazioni di terzi, come consulenza legale, analisi di progetto e ambientali o spese. I premi secondo il dispendio supplementari possono essere applicati per le assicurazioni e per gli impegni di massima dell'assicurazione. Non vengono scalati dal premio assicurativo, né possono essere rimborsati.

Esempi di calcolo del premio: esportazione con assicurazione del rischio di fabbricazione e assicurazione del credito fornitore

Il calcolo della durata rilevante ai fini del premio è descritto nell'«Informativa sul calcolo dei premi» (cfr. www.serv-ch.com > Premi > Documenti correlati). L'esempio illustra un possibile calcolo per un'esportazione con un'assicurazione del rischio di fabbricazione e un'assicurazione del credito fornitore.

Operazione di base

- Esportazione di un macchinario a un acquirente estero in un paese della categoria di rischio 5 classificato dalla SERV nella categoria di rating B+
- Durata di fabbricazione: 6 mesi
- Durata del credito: 5 anni
- Vengono assicurati il rischio di fabbricazione e il credito fornitore

Condizioni di pagamento

- Acconto del 15 per cento prima della prima consegna

Credito fornitore

La SERV assicura l'85 per cento come credito fornitore, l'esportatore effettua restituzioni in rate semestrali di uguale entità

Durata

Entrata in vigore del contratto di esportazione	gennaio (mese 0)
Prima consegna	3 mesi dopo l'entrata in vigore del contratto di esportazione
Ultima consegna	6 mesi dopo l'entrata in vigore del contratto di esportazione
Messa in opera / punto di partenza del credito	1 mese dall'ultima consegna
Durata di fabbricazione	6 mesi
Lead time	4 mesi
Durata del credito	5 anni / 60 mesi

	Durata rilevante a livello di premi (durata del rischio)	Premio assicurativo
Assicurazione del rischio di fabbricazione	3 mesi	0,7243 % dei costi propri
Assicurazione del credito fornitore	62 mesi	5,8443 % dell'importo del credito

7 Danni e richieste



Danni e richieste

Danno incombente

In caso di grave violazione degli obblighi del debitore o in circostanze che aumentano il rischio, cresce la probabilità che sopraggiunga un rischio assicurato. Ciò accade in particolare quando:

- I pagamenti concordati non sono effettuati alla scadenza
- Il debitore chiede una proroga delle scadenze di pagamento
- La situazione finanziaria del debitore cambia oppure viene avviata una procedura di amministrazione controllata o di liquidazione che lo interessa

Le Condizioni generali della SERV stabiliscono che il contraente debba notificare tempestivamente tali eventi. Nell'ambito del suo obbligo di diligenza, egli è tenuto ad adottare provvedimenti idonei volti a evitare un sinistro o a ridurre il danno.

Tra questi rientrano:

- Avvertimenti
- Azioni legali
- Interruzione temporanea della produzione e della consegna
- Intervento tramite una rappresentanza diplomatica, in particolare nel caso di debitori pubblici

In questa fase gli esperti di sinistri della SERV forniscono consulenza al contraente e lo supportano con la propria esperienza.

Richiesta di risarcimento

Il contraente deve presentare il formulario per il risarcimento entro 2 anni dal sopravvenire del sinistro (termine di perenzione in base all'art. 17, cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni). Unitamente alla richiesta di risarcimento devono essere presentati tutti i documenti necessari alla determinazione dei requisiti di risarcimento.

Risarcimento

Requisiti necessari ai fini del risarcimento sono la prova dell'esistenza, della scadenza e dell'escutibilità del credito assicurato e delle garanzie documentate nella polizza, il sopraggiungere del rischio coperto e, per le assicurazioni, la scadenza del periodo di moratoria. Quest'ultimo ha generalmente una durata di 3 mesi. Nel caso dell'assicurazione del credito acquirente, dell'assicurazione del credito di fabbricazione e dell'assicurazione della conferma di credito documentario, esso ha una durata di un mese.

La SERV versa il risarcimento entro 30 giorni dal riconoscimento del sinistro. Con il versamento del risarcimento i crediti assicurati passano alla SERV in misura pari al risarcimento erogato (subrogation). A prescindere dal passaggio del credito e del diritto, il contraente resta obbligato ad attuare misure di rivalsa, realizzazione e riduzione del danno.

Regole particolari per l'assicurazione del credito acquirente

In caso di risarcimento la SERV accetta di astrarre l'operazione di finanziamento dall'operazione di base (contratto di esportazione). Ciò significa che la banca deve dimostrare soltanto l'esistenza, la scadenza e l'escutibilità del proprio credito astratto e di eventuali garanzie costituite al riguardo. Le obiezioni sollevate dal debitore nell'ambito dell'operazione di esportazione non sono ammesse nei confronti del credito, pertanto la SERV non è obbligata a tenerne conto.

Inoltre, in caso di violazione degli obblighi la banca risponde soltanto per colpa propria. Il risarcimento non risente quindi delle violazioni degli obblighi dell'esportatore di cui essa non era a conoscenza. In caso di errato adempimento del contratto o di grave violazione di un obbligo da parte dell'esportatore, la SERV ha la possibilità di rivalersi sull'esportatore tramite la dichiarazione di autorizzazione, d'impegno e anticorruzione.

Gestione dei danni

Il contraente deve adottare vari provvedimenti necessari e idonei per ridurre i danni, tra cui la realizzazione di garanzie (garanzie, ipoteche, ecc.), accordi transattivi o azioni legali contro il debitore o il garante. Se necessario, la SERV supporta il contraente e può eventualmente stipulare accordi di ristrutturazione. Una forma particolare di ristrutturazione è la riconversione del debito. A tal riguardo, nel contesto di negoziati di riconversione del debito, la SERV sottopone tali crediti al Club di Parigi passando dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Negoziati di riconversione del debito nell'ambito del Club di Parigi

In linea di principio nel Club di Parigi vengono trattati solamente crediti basati su crediti all'esportazione con una durata di almeno 12 mesi. Poiché nel Club di Parigi per i negoziati si possono qualificare solamente paesi, vengono considerati solamente i crediti nei confronti di debitori statali o di debitori privati con garanzia statale (ad es. del Ministero delle finanze).

Per presentare i crediti nei negoziati, non devono necessariamente sussistere sinistri nell'ambito di un'assicurazione crediti all'esportazione (ECA). Il presupposto per la riconversione del debito di un paese debitore è di norma la verifica preventiva da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il FMI si assicura a tal riguardo che i governi abbiano introdotto misure per il miglioramento economico del paese.

8 Condizioni quadro per la SERV



Requisiti di legge

Principi

La politica gestionale della SERV si fonda sulla Legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE), sull'Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) e sugli obiettivi strategici del Consiglio Federale. La LARE inoltre costituisce il fondamento su cui si basano i requisiti necessari affinché un'operazione possa essere assicurata dalla SERV. La SERV si attiene agli obblighi assunti dalla Svizzera nel contesto degli accordi internazionali, tra cui in particolare l'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE, i principi dell'Unione di Berna e gli accordi di riconversione del debito del Club di Parigi (cfr. Unione di Berna, pag. 38; Il Club di Parigi, pag. 39).

Obiettivi

La SERV contribuisce alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro in Svizzera. Promuove inoltre la piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 LARE).

Sussidiarietà

La SERV offre le proprie assicurazioni a integrazione delle offerte del settore privato (art. 6, cpv. 1, lett. d LARE). Essa assicura fondamentalmente solo i rischi che non sono assicurabili sul mercato o per i quali non sussistono offerte assicurative private sufficienti. Ai fini della distinzione dei rischi assicurabili sul mercato da quelli che invece non lo sono, la SERV si attiene alle comunicazioni della Commissione Europea.

Autonomia finanziaria

La SERV opera in autonomia finanziaria, ossia i premi e gli altri ricavi della SERV devono bastare a coprire i costi di rischio e di gestione (art. 6, cpv. 1. lett. a LARE).

Conformità con la politica estera

Nelle sue operazioni la SERV tiene conto degli obiettivi di politica estera della Confederazione in fatto di ambiente, sviluppo, diritti umani, democrazia e pacifica convivenza tra i popoli (art. 6, cpv. 2 LARE; cfr. Sostenibilità, pag. 42).

Valore aggiunto per la Svizzera

La SERV assicura operazioni di esportazione di origine svizzera o che abbiano un adeguato valore aggiunto per la Svizzera, ossia operazioni di esportazione la cui quota di valore aggiunto per la Svizzera sul valore dell'incarico ammonta ad almeno il 20 per cento. In caso

contrario, è comunque possibile assicurare un'operazione di esportazione in presenza di determinati requisiti e dietro richiesta dell'esportatore. In tale evenienza, la SERV verifica che

- le attività dell'esportatore generanti valore aggiunto in Svizzera siano fondamentali ai fini del corretto svolgimento dell'operazione di esportazione o per il successo generale dell'azienda e
- l'assicurazione di singole operazioni di esportazione contribuisca alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro dell'azienda.

La SERV non assicura operazioni di esportazione di imprese svizzere la cui presenza entro i confini svizzeri è rappresentata esclusivamente da società di partecipazione.

Accordi internazionali

In qualità di assicuratore statale del credito all'esportazione (ECA), la SERV rispetta gli accordi internazionali in materia di sostegno statale del credito all'esportazione, in particolare allo scopo di evitare una distorsione della concorrenza. Le principali organizzazioni internazionali in tale ambito sono l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I paesi membri dell'OMC si sono impegnati a non sovvenzionare le esportazioni. Il sostegno sotto forma di assicurazioni statali dei crediti all'esportazione non costituisce una sovvenzione dell'esportazione, purché siano rispettati gli standard minimi concordati, stabiliti nell'«Arrangement on officially supported export credits» (Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico), ricollegato all'OCSE.

Accordo sui crediti all'esportazione

L'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE (cfr. www.serv-ch.com > Chi siamo > Collaborazione internazionale) è un accordo stipulato fra la maggior parte degli stati membri dell'OCSE con l'obiettivo di garantire le stesse condizioni di concorrenza nell'ambito dei crediti all'esportazione pubblicamente sostenuti per una durata di 24 mesi e oltre (cfr. Standard minimi per crediti all'esportazione con durata di 24 mesi od oltre, pag. 40). L'accordo illustra gli standard (minimi) da applicare ad esempio per le durate dei crediti, le condizioni di pagamento e il calcolo dei premi.

Premi minimi

L'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE prevede un premio minimo per l'assicurazione dei rischi politici ed economici dei crediti all'esportazione. Per operazioni di esportazione con debitori in paesi delle categorie di rischio High Income e CP0 (cfr. www.serv-ch.com > Servizi > Politica di copertura), i premi assicurativi per i crediti all'esportazione non possono essere inferiori al rispettivo prezzo di mercato. Per operazioni di esportazione in paesi delle categorie di rischio da 1 a 7, la SERV deve imporre a tutti i debitori premi assicurativi commisurati al rischio che non possono essere inferiori ai premi minimi vigenti per uno specifico rating del debitore.

Unione di Berna

L'Unione di Berna è la principale associazione di ECA privati e statali a livello mondiale. Essa promuove la standardizzazione e il rispetto degli standard minimi nell'ambito dell'assicurazione di operazioni di esportazione e di investimenti internazionali. A tale scopo l'Unione di Berna ha stabilito le cosiddette Operational Guidelines.

In tali Operational Guidelines per le operazioni di esportazione viene operata una distinzio-

ne fra durate del credito inferiori a 24 mesi e durate del credito di 24 mesi e oltre.

Per operazioni con durata del credito inferiori a 24 mesi non viene richiesto alcun anticipo minimo, né pagamento intermedio. La durata massima del credito si basa sulla vita economica del bene di esportazione. Il punto di partenza del credito si definisce in base al tipo di bene di esportazione ed è perciò diverso per servizi, beni grezzi, beni di consumo e semifabbricati.

Per durate del credito di 24 mesi e oltre, le Operational Guidelines si rifanno all'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE. Inoltre, la durata massima del credito si basa sull'entità del valore dell'ordine di esportazione (senza interessi).

Il Club di Parigi

Il Club di Parigi è un gruppo di 22 nazioni creditrici, al quale si aggiungono alcune nazioni aderenti ad hoc. Nel Club di Parigi i rappresentanti delle nazioni creditrici incontrano i rappresentanti dei paesi debitori per concordare, in caso di sovraindebitamento, standard minimi da rispettare nel corso di riconversioni del debito (ossia, ristrutturazioni dei crediti all'esportazione concessi). Tramite gli accordi multilaterali adottati nel Club di Parigi, i membri aderenti garantiscono il trattamento equo dei creditori in caso di riconversioni del debito (cfr. Danni e richieste, pag. 32).

Standard minimi per crediti all'esportazione con durata di 24 mesi od oltre

L'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE viene stipulato dalla maggior parte dei membri dell'OCSE per garantire le stesse condizioni di concorrenza nell'ambito dei crediti all'esportazione pubblicamente sostenuti per una durata di 24 mesi e oltre. Illustra gli standard (minimi) da applicare ad es. per le durate dei crediti, le condizioni di pagamento e il calcolo dei premi, che devono essere rispettati da tutti affinché un'assicurazione crediti all'esportazione (ECA) come la SERV possa supportare le esportazioni in conformità con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Di seguito una descrizione sintetica dei principali standard.

Condizioni standard per i crediti all'esportazione

- Acconto o pagamento intermedio di almeno il 15 percento del valore di fornitura dell'esportazione (ossia del valore dell'ordine senza costi locali)
- Durata max. del credito: 15 anni
- Condizioni di rimborso del credito: rimborsi di capitale in rate di pari entità (con possibilità di eccezioni debitamente motivate)
- Rimborsi di capitale e d'interessi a intervalli di 6 mesi fino a un massimo di 12 mesi
- 1° rimborso di capitale e d'interessi entro e non oltre 6 mesi, o in caso di rimborsi annuali entro e non oltre 12 mesi, dalla partenza del credito
- Se il credito all'esportazione finanzia anche i costi locali di un progetto, nei Paesi che fanno parte della categoria di consenso I¹ (Paesi OCSE ad alto reddito) questi possono essere sostenuti fino al 40% del valore di fornitura dell'esportazione. Nei Paesi che fanno parte della categoria di consenso II² il valore limite è del 50%.
- La durata del credito non può eccedere la vita economica del bene di esportazione, principio stabilito sia nelle Operational Guidelines dell'Unione di Berna, sia nell'Accordo.

¹ Paesi membri dell'OCSE con elevato reddito pro capite (conformemente alla classificazione della Banca Mondiale)

² Tutti i paesi non rientranti nella cat.I

Condizioni speciali per i crediti all'esportazione

Se le operazioni di esportazione soddisfano determinati requisiti su bene di esportazione, possono essere applicate condizioni speciali di credito e di pagamento.

Di seguito vengono elencate le condizioni principali:

- Se giustificate: restituzioni in rate di uguale importo costituite dal rimborso del capitale e dal rimborso degli interessi (annualità)
- Centrali elettriche convenzionali³ (ad esempio, centrali elettriche a gas, a vapore e combinate): durata massima del credito fino a 12 anni
- Energie rinnovabili e progetti idrici (incluse centrali idroelettriche): durata massima del credito fino a 22 anni e possibilità di profili di rimborso flessibili
- Trasporto ferroviario e relativa infrastruttura: durata massima del credito 20–22 anni

Notifica agli aderenti all'Accordo sui crediti all'esportazione

Se un ECA supporta crediti all'esportazione con queste condizioni di credito e di pagamento, tali operazioni devono essere notificate dall'ECA agli aderenti all'Accordo.

Punto di partenza del credito

Definisce la data dalla quale l'acquirente può trarre beneficio economico dal bene o dal servizio, e determina l'inizio più remoto del periodo di rimborso. Per i beni di investimento il punto di partenza del credito (PPC) è determinato come segue:

- a. Beni di investimento utilizzabili singolarmente, come ad es. le locomotive: la data effettiva o la data media ponderata della presa in consegna o della fornitura
- b. Beni strumentali per interi impianti in cui l'esportatore non è responsabile della messa in opera: ultima consegna
- c. Costruzione di complessi edificati in cui l'esportatore non è responsabile della messa in opera: completamento del complesso edificato
- d. Impianti per i quali l'esportatore è responsabile della messa in opera: stato di operatività
- e. Nei casi da b) a d), se è necessario assicurare un credito all'esportazione di forniture parziali: in questo caso vale il PPC della rispettiva parte o la data media ponderata delle singole parti. Se l'esportatore non è responsabile dell'intero progetto, ma di una parte sostanziale, come PPC dell'intero progetto si considera la messa in opera dell'intero progetto.

In via definitiva è la SERV a decidere in merito al PPC da utilizzare.

³ Tutte le centrali elettriche che non rientrano nel campo di applicazione del Climate Change Sector Understanding o dell'Accordo settoriale sulle centrali nucleari.

Sostenibilità

Nell'ambito dell'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, la SERV attribuisce grande importanza alla verifica degli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di rispetto dei diritti umani. Inoltre la SERV rispetta i principi fondamentali della politica estera della Svizzera (art. 6 LARE), tra cui la convivenza pacifica dei popoli, il rispetto dei diritti umani e la promozione della democrazia, la salvaguardia delle basi naturali della vita, la lotta contro la miseria e la povertà nel mondo, ma anche la difesa degli interessi dell'economia svizzera all'estero (art. 54.2 Costituzione federale). In ragione della varietà di tali principi, la valutazione delle operazioni richiede spesso una ponderazione accurata dei beni e degli interessi.

Diritti umani e sostenibilità ambientale e sociale

La SERV esamina tutte le richieste di assicurazione valutandole sul piano del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità ambientale e sociale. A tal riguardo, la SERV si attiene a standard e accordi internazionali e, in misura determinante, alle direttive ambientali e sociali dell'OCSE (approcci comuni dell'OCSE). In base a queste direttive, fungono da parametri per i progetti le leggi nazionali sull'ambiente del paese beneficiario, i performance standard dell'International Finance Corporation (IFC) e gli standard della Banca Mondiale («Environmental and Social Standards [ESS]»).

La verifica si svolge per progetto e prevede tre fasi: screening, classificazione e valutazione. A tal riguardo, contempla anche informazioni derivanti dalla descrizione del progetto del contraente, eventuali studi ambientali e sociali, esiti di ricerche della SERV o resoconti d'ambasciata. In funzione dello specifico caso, i collaboratori della SERV possono anche ispezionare un progetto in loco.

Nella fase di screening vengono filtrate le richieste le cui prestazioni non presentano implicazioni ambientali, sociali o in termini di diritti umani, o comportano effetti solo minimi in tal senso, e che pertanto la SERV non sottopone a ulteriore valutazione approfondita.

Verifica nel quadro degli approcci comuni dell'OCSE

Le richieste con durata del credito a partire da 24 mesi rientrano nel campo di applicazione degli approcci comuni dell'OCSE, la cui procedura di valutazione prevede una distinzione tra progetti classificati per categorie e non. I progetti classificati per categorie si svolgono in prossimità di sedi critiche o prevedono un valore di fornitura di almeno CHF 10 milioni di diritti speciali di prelievo, purché non si tratti di prestazioni per nuovi progetti o per ampliamenti sostanziali di progetti.

Gli approcci comuni dell'OCSE distinguono tra:

- Progetti A: per queste operazioni è necessario uno studio esaustivo sull'impatto ambientale e sociale (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) in virtù delle loro implicazioni di portata significativa e varia natura, irreversibili e non limitate a livello locale.
- Progetti B: per tali operazioni, l'estensione e il contenuto della valutazione varia in funzione della tipologia ed entità dei potenziali effetti negativi.
- Progetti C: la SERV non sottopone tali operazioni a valutazioni dettagliate in virtù del loro esiguo impatto a livello ambientale e sociale.
- Progetti non classificati per categorie: per le operazioni indicative di gravi violazioni dei diritti umani o con volumi di fornitura di almeno CHF 10 milioni di diritti speciali di prelievo destinati a impianti già esistenti, gli approcci comuni dell'OCSE prevedono una valutazione senza classificazione in categorie.

Verifica al di fuori degli approcci comuni dell'OCSE

Al di fuori degli approcci comuni dell'OCSE, la SERV valuta dettagliatamente le richieste con durata del credito inferiore a 24 mesi o con valore della fornitura al di sotto di 10 milioni di diritti speciali di prelievo qualora non sia possibile escludere implicazioni negative a livello ambientale e sociale o in caso di indicazioni di gravi violazioni dei diritti umani.

A tal riguardo, la valutazione si attiene prettamente alle raccomandazioni dell'OCSE.

Il contraente è responsabile della correttezza e completezza della documentazione presentata e si fa carico dei relativi costi.

In funzione del caso specifico, la SERV si avvale della cosiddetta procedura di monitoring per valutare se le parti interessate applicano misure prestabilite e definisce un'apposita disposizione all'interno della polizza di assicurazione.

Andamento sostenibile del debito dei paesi a basso reddito (Sustainable Lending)

Le assicurazioni per operazioni di esportazione in paesi a basso reddito sono concesse solo se i progetti contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico del paese. I finanziamenti in questi paesi non devono mettere a repentaglio l'impegno del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale volto a prevenire l'ulteriore accumulo di debiti. Pertanto, per i progetti che prevedono il coinvolgimento di debitori o garanti statali, è necessario rispettare i relativi accordi del FMI e le disposizioni della Banca Mondiale con il paese di destinazione dell'operazione di esportazione. A tal riguardo, la SERV applica la versione modificata del 2018 della «Recommendation on Sustainable Lending Practices and Officially Supported Exports Credits» dell'OCSE, vincolante per forniture ad acquirenti pubblici e per durate del credito a partire da 12 mesi. In linea di principio non è possibile assicurare crediti all'esportazione verso acquirenti statali nei paesi più poveri. Per altre

nazioni povere, in base alla specifica situazione, è necessario osservare dei limiti massimi di debito. A tal fine, nel corso del processo di richiesta la SERV scambia informazioni con la Banca Mondiale e il FMI per accertarsi che le operazioni assicurate siano in armonia con i programmi della Banca Mondiale e del FMI concordati.

Anticorruzione

La SERV presuppone che l'esportatore osservi sia le leggi svizzere in materia di corruzione, sia quelle vigenti nel paese acquirente. Essa è inoltre subordinata alla «Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits (2019)» dell'OCSE. Ciascuna assicurazione stipulata con la SERV necessita della sottoscrizione da parte del contraente e, su richiesta della SERV stessa, delle altre parti interessate, di una «dichiarazione anticorruzione» con validità giuridica in linea con quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'OCSE e che costituisce parte integrante delle formalità previste per le richieste alla SERV. Se il contraente è rappresentato da un consorzio, la dichiarazione anticorruzione deve essere di norma consegnata da tutti i partner aderenti.

La dichiarazione anticorruzione è riferita all'intera durata dell'assicurazione richiesta. Laddove, a giudizio della SERV, al momento della richiesta o durante il periodo di validità sussista o emerga un rischio elevato di corruzione o vi sia ragione di supporre possibili atti di corruzione nella transazione in questione, si rende necessaria una verifica più approfondita. Nell'ambito di tale verifica di «Enhanced Due Diligence», vengono raccolte e valutate ulteriori informazioni.

In caso di corruzione

Qualora venga accertato un atto di corruzione, la SERV respinge la richiesta di assicurazione. Laddove tali circostanze si evidenzino solo a seguito della stipulazione della polizza di assicurazione da parte della SERV, si esclude qualsiasi risarcimento al responsabile dell'atto di corruzione. Qualora la SERV abbia già stanziato un risarcimento, il beneficiario dello stesso (in caso di credito acquirente dell'esportatore) deve restituirlo unitamente a eventuali spese legali annesse.

La SERV si aspetta che i propri contraenti dispongano di adeguati processi interni documentati e sistemi di management control per la lotta alla corruzione volti alla prevenzione e all'individuazione di eventuali atti di corruzione.

Clima

Nel 2021 la SERV ha lanciato una propria strategia climatica con l'obiettivo di ridurre le emissioni societarie, gestire i rischi del cambiamento climatico e di contribuire alla decarbonizzazione dell'economia. Nell'ambito di tale strategia, ad esempio, la SERV ha iniziato

a rilevare le emissioni di gas a effetto serra attribuibili al suo portafoglio assicurativo. Nel 2023 la SERV ha inoltre pubblicato la «Direttiva della SERV sull'attuazione del sostegno alla transizione verso l'energia pulita», che illustra i criteri sulla base dei quali valuta i progetti di energia fossile. È in fase di elaborazione una metodologia dettagliata che integra la direttiva.

Trasparenza

La SERV persegue una chiara politica informativa. D'accordo con il contraente, pubblica sul proprio sito Internet i progetti con valore di fornitura superiore a 10 milioni di franchi nonché tutti i progetti A classificati in base ai «Common Approaches» dell'OCSE.

La SERV organizza annualmente delle consultazioni con organizzazioni non governative (ONG) e si rende disponibile all'occorrenza per incontri ad hoc su progetti importanti. Tali consultazioni permettono di prendere visione dell'attività della SERV e fungono da piattaforma di discussione con l'obiettivo di rispondere adeguatamente alle diverse esigenze.

Obbligo di informazione

Sia durante la procedura di richiesta, sia a seguito dell'emissione della polizza di assicurazione da parte della SERV, il contraente deve fornire informazioni corrette ed esaustive riguardo tutte le circostanze dell'operazione di esportazione rilevanti ai fini della valutazione e della gestione della transazione di assicurazione. A tal riguardo egli deve anche rispondere a domande circa l'identità dei soggetti che prendono parte o hanno preso parte alla stipulazione del contratto di esportazione su suo incarico (ad esempio, agenti), nonché sulla ragione e sull'entità di eventuali pagamenti erogati a detti soggetti e sul paese o competenza giuridica in cui sono stati effettuati.

**Il vostro partner per l'assicurazione
delle operazioni di esportazione svizzere
www.serv-ch.com**

Assicurazione svizzera contro i rischi delle
esportazioni SERV
Genferstrasse 6, 8002 Zurigo
T +41 58 551 55 55
info@serv-ch.com

Assurance Suisse contre les risques
à l'exportation SERV
Avenue d'Ouchy 47, 1006 Losanna
T +41 58 551 55 25
inforomandie@serv-ch.com